

Libertà di culto e uguaglianza di diritti: l'Editto di Nantes

Editto di Nantes

Tratto da: La storia moderna attraverso i documenti, a cura di Adriano Prosperi, Bologna, Zanichelli, 1974, p. 79.

Avendo con il parere dei Principi del nostro Sangue, di altri Principi ed Ufficiali della Corona, di altri autorevoli e notabili Personaggi del nostro Consiglio di Stato, bene e diligentemente soppesato tutto questo affare: abbiamo con questo Editto perpetuo ed irrevocabile, detto, dichiarato e ordinato:

I. Anzitutto, che il ricordo di tutto quel che è intercorso tra le due parti, dall'inizio del mese di marzo 1585, fino al nostro avvento al Trono, e durante gli altri disordini precedenti e in occasione di questi, sia completamente spento, come di cosa mai avvenuta [...].

II. Proibiamo a tutti i nostri Sudditi [...] di rinnovarne il ricordo, di venire a contesa, di risentirsi, di ingiuriarsi, o di provocarsi con recriminazioni relative a ciò che è passato [...] ma ordiniamo di moderarsi e di vivere pacificamente insieme come fratelli, amici, e concittadini, sotto pena per i trasgressori di essere trattati come violatori della pace, e perturbatori della quiete pubblica.

III. Ordiniamo che la Religione Cattolica, Apostolica e Romana, sia ristabilita in tutti i luoghi di questo nostro Regno e paesi di nostra obbedienza, dove l'esercizio di essa è stato interrotto, per esservi pacificamente e liberamente esercitata, senza alcun disordine o impedimento. Proibendo in maniera esplicita a tutte le persone di qualunque stato, qualità o condizione esse siano, di turbare, molestare, inquietare gli ecclesiastici nella celebrazione del divino servizio, nel godimento e nella riscossione delle decime, dei frutti e delle rendite dei loro benefici, e di tutti gli altri diritti e doveri che loro competono: e che tutti coloro che durante i disordini si sono impossessati delle Chiese, delle case, dei beni e delle rendite appartenenti ai detti Ecclesiastici, e che li detengono e occupano, ne lascino loro l'intero possesso e pacifico

godimento, con gli stessi diritti, con la stessa libertà e la stessa sicurezza che essi avevano prima che gli ecclesiastici ne fossero spogliati. Proibendo, altresì, in maniera esplicita a quelli della detta pretesa Religione Riformata, di tener prediche o alcun esercizio della detta Religione, nelle chiese, nelle case e abitazioni dei detti ecclesiastici. [...]

V. E per non lasciar occasione alcuna di disordini e di divergenze tra i nostri sudditi, abbiamo permesso e permettiamo a quelli della detta pretesa Religione Riformata, di vivere e abitare in tutte le città e in tutti i luoghi di questo Regno, e paesi di nostra obbedienza, senza che debbano subire inquisizioni, vessazioni, molestie, né essere obbligati a fare cose in materia di Religione contro la loro coscienza, e senza che a causa di essa siano ricercati nelle case e nei luoghi dove vorranno abitare, comportandosi per il resto secondo quanto è contenuto nel nostro presente Editto.

VI. Abbiamo altresì permesso a tutti i Signori, i Gentiluomini, e le altre Persone, siano essi Regnicoli o altro, facenti professione della Religione pretesa Riformata che tengano diritti di alta giustizia nel nostro regno [...] di avere in siffatte loro sedi di alta giustizia l'esercizio della detta Religione, nel periodo in cui vi risiederanno [...]: il tutto tanto per essi, la loro Famiglia, ed i loro soggetti, quanto per quegli altri che vi vorranno andare.